

SENATO DELLA REPUBBLICA

4^a COMMISSIONE

(Difesa)

VENERDÌ 19 LUGLIO 1957

(70^a Seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente CERICA

INDICE

Disegno di legge:

« Facoltà del Ministro della difesa di assumere salariati non di ruolo » (1928) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE	Pag	1055, 1057, 1058, 1059, 1060, 1061, 1062, 1063
ANGELILLI, relatore		1056, 1060, 1061
BOSCO, Sottosegretario di Stato per la difesa		1057, 1059, 1061, 1062
IORIO		1061
PALERMO	1056, 1057, 1059, 1060, 1061, 1062,	1063
ROGADEO		1060
TADDEI		1060

La seduta è aperta alle ore 11,15.

Sono presenti i senatori: Angelilli, Cerica, Cornaggia Medici, De Bacci, De Luca Angelo, Grammatico, Granzotto Basso, Imperiale, Iorio, Messe, Palermo, Prestisimone, Rogadeo, Secchia, Smith e Taddei.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, i senatori Bruna, Marchini Camia e Negri sono sostituiti rispettivamente dai senatori Sibille, Varaldo e Petti.

A norma dell'articolo 25, ultimo comma, del Regolamento, è presente il senatore Cadorna. Interviene il Sottosegretario di Stato per la difesa Bosco.

CORNAGGIA MEDICI, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:
« Facoltà del Ministro della difesa di assumere salariati non di ruolo » (1928).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Facoltà del Ministro della difesa di assumere salariati non di ruolo ».

Leggo; anzitutto, il parere pervenutoci dalla 5^a Commissione: « Nella relazione al disegno di legge è detto esplicitamente che "nel complesso la massa degli operai dipendenti dal Ministero della difesa è esuberante rispetto alle effettive esigenze del servizio", e che, tuttavia, si manifesta la deficienza di operai specializzati.

Viceversa negli articoli 1 e 2 del disegno di legge si propone l'assunzione di salariati comuni, da contenersi entro il quinto di quelli dimessi l'anno prima.

Ma se la quantità dei salariati comuni è esuberante, sembra logico non sostituire i dimessi fino a che non si sia ridotta la massa complessiva al limite giusto.

Nei detti articoli non si parla di operai qualificati. È necessario chiarire questo punto ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

ANGELILLI, *relatore*. Il disegno di legge in esame tende a mitigare la grave crisi che minaccia da tempo le lavorazioni ed i servizi degli stabilimenti militari, crisi che diviene ogni giorno più preoccupante per la mancata sostituzione delle maestranze tecnicamente preparate, che ogni anno lasciano il servizio per limiti di età, malattia, od esodo volontario.

L'articolo 1 dà la facoltà al Ministro della difesa, in deroga all'articolo 39 della legge n. 67, 26 febbraio 1952, di assumere salariati non di ruolo di prima, seconda e quarta categoria, di età non superiore ai 30 anni, alle dipendenze dell'Amministrazione militare, in sostituzione dei salariati di ruolo e non di ruolo dipendenti dalle Amministrazioni militari, cessati dal servizio, durante l'esercizio finanziario precedente, per qualsiasi causa, escluso l'esodo volontario di cui alla legge 27 febbraio 1955, n. 53, e successive proroghe.

L'articolo 2 dà al Ministro della difesa la facoltà di assunzione, precisando che può essere esercitata per ciascun stabilimento di lavoro ed entro i limiti del quinto dei salariati cessati dal servizio durante l'esercizio finanziario precedente, presso lo stesso stabilimento e per un numero di posti da determinarsi annualmente dal Ministro della difesa di concerto con il Ministro del tesoro.

L'articolo 3 giustamente prevede che il 50 per cento delle assunzioni sia riservato ai volontari specialisti delle Forze armate congelati da non oltre un anno, ed agli operai che hanno seguito con profitto i corsi presso le scuole allievi operai degli stabilimenti militari.

È apparso, però, doveroso preoccuparsi della posizione degli operai giornalieri assunti in base all'articolo 3 della legge 26 febbraio 1952, n. 67, con contratto inferiore ai 90 giorni. Si tratta di operai che, assunti come mano d'opera non qualificata, svolgono praticamente mansioni di specializzati, e che, pertanto, meritano di avere un qualche riconoscimento, qualora il loro servizio sia lodevole.

Si propone, quindi, un articolo aggiuntivo 3-*bis*, del seguente tenore:

« In deroga al disposto dell'articolo 39 della legge 26 febbraio 1952, n. 67, e per gli esercizi finanziari 1957-58 e 1958-59, il Ministro della difesa, in aggiunta alle assunzioni di cui

agli articoli precedenti, è autorizzato ad assumere salariati non di ruolo entro il limite massimo del quinto dei salariati di ruolo e non di ruolo cessati dal servizio per esodo volontario in base alla legge 27 febbraio 1955, n. 53, e successive proroghe.

Tali assunzioni, per le quali si prescinde dal limite di età, sono riservate agli operai giornalieri assunti ai sensi dell'articolo 3 della legge 26 febbraio 1952, n. 67, che siano in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge e che abbiano prestato servizio per non meno di 270 giorni di lavoro, anche se in modo discontinuo ».

Si esprime l'augurio che l'emendamento proposto venga favorevolmente accolto dalla Commissione e dal Governo, e che il disegno di legge in esame venga sollecitamente approvato, in modo che il Ministero della difesa, cui va l'apprezzamento più vivo per la concretezza dell'iniziativa, possa avere, pur limitatamente, uno strumento per un migliore funzionamento degli stabilimenti militari, che prelude ad un provvedimento di più larga portata inteso a garantire la più adeguata ed idonea organizzazione strutturale dei suoi servizi e capace, nello stesso tempo, di risolvere i fondamentali problemi delle maestranze.

PALERMO. In linea di massima non siamo contrari a questo disegno di legge; però, così come è stato formulato, ci sembra che esso non risolva il problema degli stabilimenti militari.

È da anni che dagli stabilimenti militari vengono licenziati numerosi operai specializzati, e, se le notizie che ho sono esatte, nell'esercizio 1957-58 ben 9.000 operai dovrebbero lasciare il lavoro.

Il punto, su cui mi permetto di richiamare la vostra attenzione, è che da parecchi anni noi assistiamo a licenziamenti operati dal Ministero della difesa; io non voglio indagare, nè polemizzare in questo momento sulle ragioni di tali licenziamenti, ma è certo che tali licenziamenti non avvengono per mancanza di lavoro.

Quando noi ci siamo fatti parte diligente per tutelare questi operai, ci è stato risposto che non vi erano possibilità di lavoro e che era necessario procedere a licenziamenti. An-

zi, il Governo ha fatto ancor peggio: molte volte per mandare via alcuni operai, ha offerto un trattamento economico di favore che è stato definito « esodo volontario ».

Oggi, con questo disegno di legge, noi abbiamo la prova che, quando si procedeva a quei licenziamenti sopra accennati, avevamo ragione di denunciare che essi non erano motivati dall'interesse dell'Amministrazione, ma da altri motivi sui quali non voglio oggi esprimere alcun giudizio.

Noi non siamo, perciò, contrari al disegno di legge, a patto però che vengano tutelati gli interessi di coloro i quali furono licenziati, e di coloro i quali si avvalsero dell'esodo volontario.

PRESIDENTE. Vorrei dare al senatore Palermo un chiarimento. Fino a qualche anno fa nelle maestranze degli stabilimenti militari la specializzazione era quella richiesta dalle Forze armate aventi ancora le attrezzature e le caratteristiche della ultima guerra: quindi le categorie erano adeguate all'attrezzatura militare delle antiche Forze armate. Attualmente il continuo evolversi e moltiplicarsi dei materiali, che sono sostanzialmente diversi da quelli di allora, richiede nuove specie di specializzazioni. Questo spiega perchè, da una parte, si sono licenziate aliquote di operai specializzati esuberanti ai bisogni della loro specializzazione, mentre dall'altra si debbono assumere quelli che occorrono. Va considerato che oggi ci sono 118 scuole di specializzazione per il solo esercito. Le Forze armate hanno oggi esigenze tecniche assolutamente sconosciute ancora qualche anno fa.

PALERMO. Ringrazio il Presidente degli schiarimenti forniti; ripeto che sono favorevole, in linea di massima, al disegno di legge in discussione, a patto però che si tengano presenti le esigenze delle categorie di cui ho parlato prima. I colleghi non devono dimenticare che, fra i licenziati, vi sono stati numerosi mutilati ed invalidi, partigiani e combattenti, e con ciò si è violata anche la legge sull'occupazione obbligatoria dei mutilati.

BOSCO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Questo disegno di legge, come bene ha

detto il relatore, è ispirato alla necessità di dotare gli opifici e gli stabilimenti e gli enti militari di personale qualificato. Come ha egregiamente sostenuto il Presidente, l'Esercito va sempre più evolvendosi verso tecniche moderne che richiedono attitudini sempre più specifiche. Inoltre negli stabilimenti militari i vecchi operai specializzati vanno mano a mano a riposo per limite di età o per sfollamento volontario, ed occorre dare al Ministero la possibilità di sostituirli con personale idoneo.

Dopo numerose discussioni siamo riusciti ad istituire, in taluni stabilimenti militari dell'Esercito e della Marina, delle scuole per operai specializzati, che tendono anche a mantenere viva quella tradizione familiare, per cui il mestiere si tramanda da padre in figlio, creandosi così una vera e propria « aristocrazia » del lavoro. Siamo, dunque, riusciti a ripristinare queste benefiche istituzioni; ora per renderle operative occorre dare una possibilità di sistemazione ai migliori allievi.

Un primo scopo di questa legge, quindi, è quello di dare uno sbocco ai giovani che frequentano gli istituti di specializzazione istituiti presso gli stabilimenti militari.

Altra categoria, che la legge prende in considerazione, è quella dei sottufficiali specialisti. L'Esercito, dato il servizio che rende alla collettività, e che corrisponde ad uno degli scopi della Costituzione, non deve essere una casta avulsa dal Paese, ma deve essere qualcosa di profondamente insito nella coscienza del popolo. Crediamo, quindi, di fare cosa utilissima alla Marina con i corsi di specializzazione. Tali corsi, che comprendono decine di migliaia di militari, si svolgono taluni entro il breve termine di pochi mesi, altri durano anni, come quelli frequentati dai sottufficiali. È ovvio che soltanto una aliquota di questi sottufficiali può restare in servizio; onde si è creduto opportuno di dare la possibilità al Ministero di occupare come operai civili una parte dei sottufficiali congedati.

Queste, come ho detto, sono le due categorie già previste nel disegno di legge presentato dal Governo.

Ora il senatore Angelilli ha pregato la Commissione di considerare la situazione dei cosiddetti operai giornalieri.

Con la legge del 1952, mentre furono sistemati gli operai avventizi, fu posto il blocco nelle assunzioni. La legge, però, consentiva l'assunzione di operai, in caso di necessità, ma con contratto di diritto privato limitato a 90 giorni, rinnovabile due volte per altri 90, per un periodo massimo, quindi, di 270 giorni. Le necessità, cui l'Amministrazione ha dovuto far fronte, hanno reso indispensabile il ricorso a questa forma d'assunzione straordinaria, in base alla quale sono oggi in servizio circa 3.000 unità, che, evidentemente, non possiamo sistemare tutte in pianta stabile. Bisogna, infatti, tener presente che il disegno di legge contiene, all'articolo 4, il limite della spesa. È chiaro che ci dobbiamo mantenere in quei limiti, altrimenti l'emendamento dovrebbe essere inviato alla Commissione finanze e tesoro, e si riaprirebbe, pertanto, una lunga discussione, con grave pregiudizio degli scopi che l'attuale disegno di legge si propone di raggiungere.

La proposta del senatore Palermo esorbita da questi limiti. Ma essa è inaccettabile anche sotto un altro profilo.

Se noi dovessimo prendere in considerazione anche il personale che ha cessato ogni rapporto di impiego con l'Amministrazione, dovremmo provvedere anche a tutti coloro che sono stati licenziati dal 1943 in poi. Dopo l'armistizio, il Governo Badoglio fece un licenziamento in massa di tutti gli operai degli stabilimenti militari meridionali. Viceversa, negli stabilimenti militari del Centro-Nord la situazione era del tutto opposta, perchè la guerra continuava, e si fecero altre assunzioni per potenziare gli stabilimenti. Dopo la fine della guerra gli stabilimenti del Nord hanno fatto ancora altre assunzioni, appunto per quel fenomeno di cui ho parlato prima, cioè in rapporto alla necessità di sistemazione di un certo numero di ex-combattenti.

Se vogliamo, perciò, stabilire che tutti coloro che nel passato hanno avuto un rapporto di impiego col Ministero della difesa possono, in base a questo provvedimento, essere riammessi, non sarebbe giusto limitare il beneficio a coloro che sono stati licenziati per cessazione del contratto a termine di sei mesi. Dovremmo dire che il Ministero della difesa ha facoltà di assumere chiunque abbia lavo-

rato alle sue dipendenze, senza altre specificazioni. Ma allora sorge un problema di proporzione: è possibile illudere tante migliaia di persone che nel periodo 1943-44 furono licenziate dal Ministero della difesa, quando l'attuale disegno di legge non può riguardare che poche centinaia di unità?

Aggiunto che la categoria dei contrattisti a termine ha ottenuto già il vantaggio del prolungamento del contratto da 6 mesi ad un anno; non è molto, ma indubbiamente si è avuto un miglioramento. Comunque, ogni ulteriore miglioramento non può che riguardare l'intera categoria. Viceversa con l'emendamento Palermo si verrebbe a creare una grave disparità di trattamento perchè gli ex-combattenti, licenziati per motivi disciplinari, sarebbero assunti in pianta stabile; coloro, invece, che non sono stati licenziati, e sono parecchie migliaia, e che continuano il loro lavoro con contratto a termine (quindi in atto mantengono un rapporto di impiego col Ministero) si troverebbero in una situazione peggiore, poichè dovrebbero continuare a lavorare col contratto a termine. Comunque, l'onorevole Di Vittorio ha presentato, nell'altro ramo del Parlamento, una mozione sul problema degli operai contrattisti a termine. La mozione sarà discussa nel mese di ottobre, e sarà quella la sede opportuna in cui i Parlamentari potranno esprimere la loro opinione e manifestare la loro volontà, mediante il voto.

Quello che oggi è in discussione, è un provvedimento limitato, perchè prevede esclusivamente l'assunzione di un numero esiguo di operai, che si aggira sulle 400 unità. Inserire altre categorie, che devono avere un trattamento a parte, sarebbe un errore.

Prego, quindi, la Commissione di approvare il testo del disegno di legge così come è stato formulato.

PRESIDENTE. Passiamo ora alla discussione degli articoli.

Art. 1.

In deroga al disposto dell'articolo 39 della legge 26 febbraio 1952, n. 67, possono essere

4^a COMMISSIONE (Difesa)70^a SEDUTA (19 luglio 1957)

assunti, con le modalità di cui alla legge stessa, salariati non di ruolo di età non superiore ai 30 anni nelle categorie 1^a, 2^a e 6^a, in sostituzione dei salariati di ruolo e non di ruolo dipendenti dalle Amministrazioni militari cessati dal servizio, durante l'esercizio finanziario precedente, per qualsiasi causa, escluso l'esodo di cui alla legge 27 febbraio 1955, numero 53, e successiva proroga.

A questo articolo il senatore Palermo ha presentato due emendamenti; il primo nel senso di sopprimere le parole: « di età non superiore ai 30 anni » al quarto e quinto rigo; e il secondo volto anch'esso ad eliminare le parole finali dell'articolo: « escluso l'esodo di cui alla legge 27 febbraio 1955, n. 53, e successiva proroga ».

BOSCO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Su questo punto non sono favorevole. Come dicevo prima, non possiamo dare speranza a troppe persone, dovendo riservare le assunzioni ai giovani che frequentano le scuole di specializzazione.

PALERMO. L'onorevole Sottosegretario ha detto precedentemente che, se si accettasse la mia proposta, si commetterebbe un'ingiustizia verso coloro che sono stati licenziati nel periodo 1943-44. Ora, è evidente che, se avessi chiesto la riassunzione di tutti coloro che sono stati licenziati dal 1943 in poi, avrei fatto cosa non seria, tanto più che la maggior parte di costoro sono stati colpiti dai limiti di età.

Richiamo, invece, l'attenzione della Commissione su quei licenziamenti che cominciarono ad avere luogo dal 1952. L'onorevole Sottosegretario afferma, che gli operai licenziati, qualora fossero riassunti, si troverebbero in posizione di vantaggio rispetto a coloro che sono rimasti in servizio, ma questo argomento non mi convince nè mi soddisfa. I contratti a termine sappiamo che furono istituiti dal fascismo, che usava metodi dannosi alle classi lavoratrici, mentre la democrazia italiana ha una Costituzione in cui si afferma che la Repubblica è fondata sul lavoro; non è quindi ammissibile che, a distanza di anni dalla promulgazione della Costituzione, in una branca dell'Amministrazione dello Stato esista an-

cora la stortura del contratto a termine, per cui l'operaio deve vivere sempre sotto il costante pericolo del licenziamento.

Spetta al Ministro della difesa mettersi al corrente con la Costituzione che non si rispetta portando il contratto a termine da 6 mesi ad un anno, ma abolendo invece tale stortura.

Per quanto si riferisce alla spesa, mi rendo conto delle osservazioni fatte dal Sottosegretario, e proprio per ciò ripeto che noi ne facciamo solo una questione di percentuale. Lasciamo la spesa tale e quale, ma distribuiamo le assunzioni in percentuali tra coloro che provengono dai corsi specializzati delle Forze armate, tra coloro che sono stati licenziati, e tra coloro che si sono dimessi volontariamente. Ecco perchè ho chiesto che vengano soppresse nell'articolo 1 le parole « di età non superiore ai 30 anni » e l'accento all'esodo di cui alla legge 27 febbraio 1955.

Noi non vogliamo, quindi rifare da capo la legge, pur riconoscendo che essa non risolve il problema: bisogna tener presente, infatti, che dal 1952 ad oggi sono stati effettuati 15.000 licenziamenti. Ma, poichè il Ministero dovrà procedere a delle nuove assunzioni, cominciamo a fissare alcuni principi, attraverso i quali venga instaurato un regime di giustizia e di equità tale, che tutti possano avere la sicurezza del lavoro. Insisto, quindi, affinché vengano accettati i miei emendamenti.

PRESIDENTE. Evidentemente il presente disegno di legge ha lo scopo di apportare alle Forze armate un attivo, non di addossare loro un passivo. Sappiamo tutti che il bilancio del Ministero della difesa è caratterizzato da un suo profilo speciale, poichè sotto molti aspetti, è un bilancio assistenziale, dato che gran parte degli stanziamenti sono assorbiti in spese per il personale. È giusto, senza dubbio, che ogni Amministrazione centrale si preoccupi dell'assistenza sociale dei propri amministratori, ma è questo un fine complementare da tener presente. Il fine istituzionale non va subordinato al fine principale che è quello della resa istituzionale. Questo disegno di legge è stato presentato per dotare le Forze armate del personale specializzato necessario e sufficiente nelle specializzazioni occorrenti alle loro esigenze tecniche.

ANGELILLI, *relatore*. La questione degli operai licenziati merita indubbiamente un particolare esame, ma, per le ragioni addotte dal Sottosegretario, non sembra opportuno inserirla in una legge dalle possibilità limitate, come quella in discussione. È poi da tener presente che sarebbe oltremodo difficile fissare un criterio selettivo di riassunzione dei licenziamenti: tanto più difficile in considerazione del loro numero e della percentuale necessariamente minima di riassunzioni. È questo un problema complesso e di non secondaria importanza, che sorgerebbe con l'accettazione della proposta del senatore Palermo. A mio avviso, piuttosto, quanto è stato prospettato dal senatore Palermo, proprio per la stessa ampiezza del suo aspetto che ne esclude l'inserimento in un provvedimento così limitato qual'è questo, potrebbe essere oggetto di un apposito particolare provvedimento, che ne considerasse i molteplici profili.

L'inclusione, poi, dell'esodo volontario nell'articolo 1 comporterebbe uno stanziamento maggiore: poichè noi siamo vincolati ad una situazione di bilancio, cerchiamo di contemperare le varie esigenze. Una percentuale di assunzioni limitata ad un quinto di quanti lasciarono volontariamente il servizio è stata prevista nell'articolo aggiuntivo che ho presentato, per dare al personale a contratto la possibilità, sia pure in parte, di essere assunto. Non danneggiamo, quindi, anche costoro, per sostenere un punto di vista, che può anche essere rispettabile, ma che viene a pregiudicare l'intera situazione degli stabilimenti in crisi, che hanno bisogno di maestranze specializzate, e la situazione dei giornalieri in servizio che attendono una sistemazione. La mia proposta non porta una maggiore spesa in quanto si riferisce a personale che già presta la sua opera.

PALERMO. Prendo atto della sensibilità del senatore Angelilli nel voler dare una più equa sistemazione a coloro che lavorano; ma vorrei che egli si rendesse conto che merita tutta la nostra considerazione ed il nostro appoggio anche la categoria di coloro che sono stati licenziati, tanto più che, come ho detto,

si potrebbe venire loro incontro lasciando integro l'onere finanziario e spostando solo la percentuale delle assunzioni.

Mi riservo, a norma dell'articolo 26 del Regolamento, di presentare una richiesta, acciò che il presente disegno di legge sia discusso e votato dal Senato.

ANGELILLI, *relatore*. Io capisco, senatore Palermo, le sue perplessità, ma portare questo disegno di legge in Assemblea significherebbe rimandarlo indefinitamente, mentre il provvedimento è molto atteso da tanta gente e tende a migliorare il funzionamento degli stabilimenti militari.

TADDEI. Ritengo che sia possibile arrivare ad una conciliazione fra le due tesi, nel senso di tutelare gli interessi sia di coloro che sono stati licenziati, sia di coloro che ancora lavorano negli stabilimenti.

PRESIDENTE. Proporrè di sospendere la discussione per qualche minuto, affinché i senatori Angelilli e Palermo possano pervenire ad una composizione dei rispettivi punti di vista.

ROGADEO. Bisogna essere a contatto con gli arsenali per capire quale danno arreca, in questo momento, la carenza di specializzati, poichè per alcuni lavori si è costretti a rivolgersi all'industria privata: il che porta non solo un onere finanziario non indifferente, ma anche un sentito disagio morale negli operai stessi.

Questa legge, quindi, sia pure nelle aliquote fissate, è necessaria, affinché gli operai delle scuole di specializzazione possano andare avanti con tranquillità, e i sottufficiali, che per ragioni di organico non possono continuare il servizio della Marina, seguitino a dare ancora il loro apporto a beneficio dello Stato.

PRESIDENTE. Nel nostro Paese, che manca di sufficienti scuole tecniche di addestramento, le Forze armate stanno svolgendo, nel loro interesse, ma anche nell'interesse nazionale, un'opera preziosissima: quella di preparare specializzati per gli apparecchi militari moderni ora in uso. Gli specialisti militari al-

4^a COMMISSIONE (Difesa)70^a SEDUTA (19 luglio 1957)

l'atto del congedo corrono il pericolo, almeno in parte, di dimenticare la loro specializzazione, specie se tornano a fare i contadini; un patrimonio di lavoro tecnico, preparato con ingente spesa e sacrificio, va così distrutto. Anche per questo le Forze armate hanno interesse che i migliori di quelli che si sono specializzati durante il servizio militare entrino negli stabilimenti militari.

Come ha detto l'onorevole Sottosegretario, sui contratti a termine è già stata presentata presso l'altro ramo del Parlamento una mozione che verrà discussa in Aula; io vorrei pregare, perciò, il senatore Palermo di non insistere nei suoi emendamenti.

PALERMO. Con la mia proposta di dividere le percentuali di assunzione, non tocco il principio giustamente affermato dal Presidente e dal Sottosegretario, poichè gli stabilimenti militari non verranno privati degli specializzati che si sono perfezionati nella nuova tecnica occorrente ai bisogni delle Forze armate, e nello stesso tempo si potrà provvedere anche a coloro che sono stati licenziati.

Mi pare di aver impostato il problema con senso di profonda umanità ed equità, e direi inoltre, che, se noi affermiamo il principio, da me prospettato anche la mozione, che dovrà essere discussa alla Camera dei deputati, avrà una favorevole soluzione.

Chiarendo infine, la questione dei contratti a termine, mi sembra di andare incontro anche al desiderio del Relatore.

Il personale è effettivamente esuberante, e manca invece, in altri settori, personale specializzato. Lasciamo il 50 per cento al personale specializzato proveniente dalle Forze armate, e riserviamo l'altra metà agli specializzati licenziati o che usufruiscono dell'esodo volontario.

IORIO. Ritengo si debba tener conto della proposta del Presidente, di sospendere per qualche minuto la seduta, onde consentire ai senatori Palermo e Angelilli di pervenire ad un accordo; colgo l'occasione per sottolineare l'importanza delle preoccupazioni espresse dal senatore Palermo circa la sorte del personale che si trova in attesa di rientrare in servizio.

PRESIDENTE. Aderendo alla richiesta del senatore Iorio, sospendo per breve tempo la seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 11,50, viene ripresa alle ore 12,10).

ANGELILLI, *relatore*. La sospensione è stata veramente utile, dato che forse è stato raggiunto un accordo mercè la soppressione dei limiti di età nell'articolo 1, soppressione che penso sia conveniente accettare, tanto più che molte specializzazioni sono raggiunte in età più matura.

Mentre ringrazio i colleghi Palermo e Taddei, concordo anch'io sulla soppressione delle parole dell'articolo 1: « di età non superiore ai 30 anni », augurandomi che l'emendamento venga accolto anche dal Governo.

BOSCO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Il Governo mantiene la sua posizione nei riguardi del disegno di legge in generale e sul suo spirito informatore; tuttavia, per le altre singole questioni, si rimette alla volontà della Commissione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento all'articolo 1, proposto dal senatore Palermo e fatto proprio anche dal relatore, volto a sopprimere nell'articolo 1, le parole: « di età non superiore ai 30 anni ».

(È approvato).

PALERMO. Dichiaro di rinunciare al secondo emendamento da me presentato inteso a sopprimere sempre all'articolo 1 le ultime parole: « escluso l'esodo di cui alla legge 27 febbraio 1955, n. 53, e successiva proroga ».

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 1 che, con l'emendamento testè approvato, risulta così formulato:

Art. 1.

In deroga al disposto dell'articolo 39 della legge 26 febbraio 1952, n. 67, possono essere assunti, con le modalità di cui alla legge stessa, salariati non di ruolo nelle categorie 1^a, 2^a e 6^a in sostituzione dei salariati di ruolo e non

4^a COMMISSIONE (Difesa)70^a SEDUTA (19 luglio 1957)

di ruolo dipendenti dalle Amministrazioni militari cessati dal servizio, durante l'esercizio finanziario precedente, per qualsiasi causa, escluso l'esodo di cui alla legge 27 febbraio 1955, n. 53, e successiva proroga.

(È approvato).

Art. 2.

La facoltà di cui sopra può essere esercitata, per ciascun stabilimento di lavoro, entro il limite del quinto dei salariati cessati dal servizio durante l'esercizio finanziario precedente nello stesso stabilimento e per un numero di posti da determinarsi annualmente dal Ministro della difesa di concerto con il Ministro del tesoro.

Le assunzioni non potranno comunque superare il quinto dei salariati complessivamente cessati dal servizio in tutti gli stabilimenti di lavoro delle Amministrazioni militari durante l'esercizio finanziario precedente.

(È approvato).

Art. 3.

Una aliquota non inferiore al cinquanta per cento delle assunzioni può essere riservata ai volontari specialisti delle Forze armate congedati da non oltre un anno e agli operai che hanno seguito con profitto i corsi presso le scuole allievi operai degli stabilimenti militari.

PALERMO. Allo scopo di rendere operante la legge, propongo di sostituire le parole: « non inferiore al cinquanta per cento », con le altre: « del cinquanta per cento ».

BOSCO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Mi rimetto alla volontà della Commissione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento proposto dal senatore Palermo.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 3, il quale, con l'emendamento testè approvato, risulta così formulato:

Art. 3.

Una aliquota del cinquanta per cento delle assunzioni può essere riservata ai volontari specialisti delle Forze armate congedati da non oltre un anno e agli operai che hanno seguito con profitto i corsi presso le scuole allievi operai degli stabilimenti militari.

(È approvato).

Dopo l'articolo 3, il senatore Angelilli propone, come ha già detto nella sua relazione, di inserire un articolo 3-bis, che è così formulato:

Art. 3-bis.

In deroga al disposto dell'articolo 39 della legge 26 febbraio 1952, n. 67, e per gli esercizi finanziari 1957-58 e 1958-59 il Ministro della difesa, in aggiunta alle assunzioni di cui agli articoli precedenti, è autorizzato ad assumere salariati non di ruolo entro il limite massimo del quinto dei salariati di ruolo e non di ruolo cessati dal servizio per esodo volontario durante l'esercizio finanziario precedente in base alla legge 27 febbraio 1955, n. 53, e successive proroghe.

Tali assunzioni, per le quali si prescinde dal limite di età, sono riservate agli operai giornalieri assunti ai sensi dell'articolo 3 della legge 26 febbraio 1952, n. 67, che siano in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge e che abbiano prestato servizio per non meno di 270 giorni di lavoro, anche se in modo discontinuo.

BOSCO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Il Governo è necessariamente favorevole al disegno di legge nel testo da esso presentato, pur rendendosi conto che l'articolo aggiuntivo presentato dal senatore Angelilli, tende a considerare la situazione di una categoria benemerita. Tengo comunque a chiarire che la proposta del senatore Angelilli non implica affatto la possibilità di sistemare tutti i diurnisti, dato che non si possono superare i limiti della copertura finanziaria prevista dall'articolo 4.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 3-bis proposto dal senatore Angelilli.

(È approvato).

Art. 4.

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1957-58, valutabile in lire 355 milioni, sarà fronteggiato per lire 80 milioni con gli ordinari stanziamenti del capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, per l'anzidetto esercizio, corrispondente al capitolo 79 dell'esercizio 1956-57 e per lire 275 milioni a carico dei capitoli dello stesso stato di previsione corrispondenti ai capitoli 165 (lire 235 milioni) e 183 (lire 40 milioni) dello stato di previsione per l'esercizio 1956-57.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

PALERMO. Esprimo al Governo la vivissima raccomandazione che sia presentato al più presto un disegno di legge, col quale venga abolita la forma di contratto a termine che non è consona allo spirito democratico del Paese.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 12,45.

Dott. MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari